

Gli ordini di servizio e l'ingerenza del direttore dei lavori nell'esecuzione dell'appalto.

Le mansioni del Direttore dei Lavori sono solo in parte regolate dalle norme poiché una restante parte delle mansioni scaturisce dalla prassi amministrativa e dalle consuetudini professionali.

Ciò perché il direttore dei lavori può redigere tutti gli atti che ritiene opportuni, al fine di curare che i lavori “siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto”, anche se non espressamente previsti nella normativa (es. verbale di pesatura).

Più in generale va detto che nel diritto amministrativo, infatti, vige il principio di libertà formale degli atti, in base al quale tali interventi, salva esplicita disposizione di legge, possono assumere qualsiasi forma, purché idonea allo scopo prefissato.

Tale principio non si applica **all'ordine di servizio**, poiché è un atto espressamente previsto dal regolamento.

Così come riportato in precedenza è stata risolta in via definitiva il “conflitto di attribuzione” in merito all'emanazione degli “*ordini di servizio*”, ora non più di esclusiva competenza del responsabile del procedimento (come da lettura dell' art.128 c.2 del dpr 554/99). Condizione questa che era correttamente mitigata dalle disposizioni contenute nell'art.18 del dm 145/2000. Ora invece “*L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento **ovvero** del direttore dei lavori” mentre “*Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore **in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.**”**

Altra novità è che tale documento torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a ricevere l'iscrizione di riserve diversamente da quanto disposto nell'Art. 128 c.1 del D.p.r. 554/99.

Art.13 R.D. n.350/1895

- Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti.

Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini.

Le comunicazioni agli appaltatori dovranno sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne contemporaneamente l'ingegnere capo.

D.p.r. 554/99 Art. 128 (Ordini di servizio)


1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.

D.p.r. 207/10 Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con **disposizione di servizio** le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere visto dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.




In pratica è il responsabile del procedimento (con disposizione di servizio e non più con ordine di servizio) a stabilire l'ordine da seguirsi nella esecuzione dei lavori e la periodicità con cui il direttore dei lavori **deve presentare il proprio rapporto** sull'andamento delle lavorazioni e le attività del cantiere.

Dal tenore letterale del c.3 si evince che l'ordine di servizio può essere impartito direttamente dal Responsabile del Procedimento ma tale eventualità è ovviamente residuale rispetto alla procedura prevista nel c.1.

L'ordine di servizio porta una numerazione progressiva ed è redatto in due copie sottoscritte ed è comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per presa conoscenza. L'ordine di servizio, quale atto unilaterale, è "comunicato" all'esecutore che deve uniformarsi alle disposizioni impartite salvo la possibilità di iscrivere riserva.

Gli ordini di servizio, devono essere impartiti in forma scritta, e possono costituire sede idonea per la iscrizione di eventuali riserve

L'inosservanza degli ordini di servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempimento, che può dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice.



Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Art. 146. Inadempimento dell'esecutore

“1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

***Relazione al regolamento** “Il nuovo articolo, formulato in due commi, prevede che in caso di inadempimento dell'esecutore, per obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante possa procedere d'ufficio in danno dell'esecutore nel limite non superiore a 200.000 euro; sono altresì previste le modalità per la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile.”*

Altro caso è costituito dagli **“Ordini di Esecuzione”** impartiti dal Direttore dei Lavori, e cioè ordini diretti a far sì che i lavori si eseguano in conformità del contratto e delle regole d'arte. In questo ambito si tratta di interpretare, di specificare, quanto già contenuto nel progetto e nel contratto.

Spesso vi è divergenza fra appaltatore e direttore dei lavori sull'interpretazione del progetto o del contratto, spesso il progetto è incerto o manchevole in talune parti e necessita perciò di alcune istruzioni integrative (Ordini di Esecuzione). In questi casi non è prescritta la forma scritta però nell'eseguire tale disposizione verbale l'appaltatore potrà trovarsi in difficoltà mancando la prova.